

MUNICIPALITÀ 8
Chiaiano – Marianella – Piscinola – Scampia

DELIBERAZIONE CONSILIARE DELLA MUNICIPALITÀ

DIREZIONE MUNICIPALITÀ 8	Parere del Direttore (art. 47 comma 2 Regolamento delle Municipalità): FAVOREVOLE
SERVIZIO PROPONENTE: DIREZIONE DELLA MUNICIPALITÀ 8 Prot. n° 9 dell'8/6/2026	Il Direttore <i>Dott. Giuseppe Imperatore</i> 
Oggetto Nuovo Regolamento per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi a rilevanza municipale ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 8. Parere del Responsabile Tecnico: FAVOREVOLE Data: 8/6/2026 Il Direttore <i>Dott. Giuseppe Imperatore</i>  Il Presidente <i>Avv. Nicola Nardella</i>	DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ 8 IN DATA 16/6/2026 PRESENTI N. 21 FAVOREVOLI N. 20 CONTRARI N. 1 ASTENUTI N. 0 ESECUZIONE IMMEDIATA Sì 
RAGIONERIA GENERALE PROT. N. DEL Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria: Espresso il Il Ragioniere Generale	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO MUNICIPALITÀ 8 Pervenuta in Segreteria l'8/6/2026 Il Responsabile 	ANNOTAZIONI



DIREZIONE MUNICIPALITÀ 8
Chiaiano – Marianella – Piscinola – Scampia
Proposta di Delibera n. 9 dell'8/6/2026

MUNICIPALITÀ 8
Chiaiano – Marianella – Piscinola – Scampia

DELIBERAZIONE CONSILIARE MUNICIPALITÀ 8
n° 7 del 16/6/2026

Oggetto: Nuovo Regolamento per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi a rilevanza municipale ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 8.

Il giorno 16/6/2026, nella Sala Istituzionale della sede di Via del Plebiscito a Piscinola, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio della Municipalità 8.

Si dà atto che al momento della votazione riguardante il presente provvedimento sono risultati presenti, come da appello nominale eseguito in Aula, i seguenti Consiglieri:

ANDREOZZI	LUIGI	P	LOFFREDO	CARMINE	P
BOTTONE	SALVATORE	P	MARSEGLIA	ANTONIO	P
CORRADO	ALESSANDRO	P	MARTELLI	ALESSIA	P
DE VITO	AMLETO	P	MINCIONE	PATRIZIA	P
DI CLEMENTE	VINCENZO	P	MUSELLA	SALVATORE	P
DI DONATO	LUISA	Ass. giu.	PASSARO	SALVATORE	Ass. giu.
DI GIACOMO	SALVATORE	A	POLVERINO	VINCENZO	A
DI GUIDA	PASQUALE	A	RANNO	ROSARIO	P
DISTINTO	ANNA	P	RIZZO	PASQUALE	P
DI VAIO	STEFANO	P	RUGGIERO	FRANCESCO	A
ESPOSITO	GIUSEPPE	P	RUSCIANO	GERARDO	P
ESPOSITO	SALVATORE	P	RUSCIANO	ROSA	P
FRANCO	GIAN LUCA	P	SALZANO	RAFFAELE	A
FRONCILLO	RITA	P	SCHIANO	TOMMASO	P
GRASSO	ANTONIO	A	SCHIATTARELLA	MAURO	A

Presiede la seduta il Presidente della Municipalità 8, Avv. Nicola Nardella.

Partecipa in qualità di Segretario il Funzionario di E.Q. Responsabile dell'U.O. "Assistenza Organi Istituzionali" Dott. Nicola Motta, giusta delega del Direttore della Municipalità 8 trasmessa con nota PG/2026/655758 del 15/6/2026.

Coadiuvano il Presidente, nella qualità di scrutatori, i Consiglieri: Distinto, Polverino e Schiano.

Il Consiglio della Municipalità 8, su proposta del Presidente

VISTI gli articoli 2, 3, 9 e 118 comma IV della Costituzione della Repubblica Italiana, che riconoscono e promuovono i diritti inviolabili dell'uomo, il principio di uguaglianza sostanziale, la promozione dello sviluppo della cultura e dell'attività sportiva e il principio di sussidiarietà orizzontale;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL), e in particolare:

- l'art. 3, che riconosce ai Comuni autonomia statutaria e regolamentare;
- l'art. 7, che attribuisce agli Enti locali potestà regolamentare in ordine all'organizzazione e allo svolgimento delle proprie funzioni;
- gli artt. 13 e 14, relativi alle funzioni proprie dei Comuni, tra cui rientrano le attività di promozione sociale e sportiva;
- l'art. 42, che attribuisce al Consiglio la competenza in materia di regolamenti;
- l'art. 118, relativo al conferimento di funzioni amministrative e al principio di sussidiarietà;

CONSIDERATO CHE il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni, recante "Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici", valorizza il ruolo degli enti locali nella promozione e gestione dell'attività sportiva;

VISTA altresì la normativa in materia di gestione del patrimonio pubblico e dei servizi pubblici locali, nonché i principi di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO CHE:

- lo Statuto del Comune di Napoli riconosce il valore sociale, educativo e aggregativo dello sport; promuove la valorizzazione degli impianti sportivi pubblici quale patrimonio collettivo; disciplina il decentramento amministrativo mediante le Municipalità, attribuendo loro funzioni di gestione e valorizzazione dei servizi di prossimità;
- il Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli definisce le competenze delle Municipalità in ordine alla gestione dei servizi e delle strutture di interesse locale e attribuisce ai Consigli municipali potestà regolamentare, nei limiti delle competenze delegate;
- il Regolamento interno del Consiglio della Municipalità 8 disciplina l'organizzazione e il funzionamento degli organi municipali; prevede competenze in materia di gestione e valorizzazione dei beni e dei servizi territoriali, ivi inclusi gli impianti sportivi a rilevanza municipale;

CONSIDERATO CHE gli impianti sportivi costituiscono beni pubblici di rilevanza sociale, destinati a favorire la pratica sportiva diffusa, l'inclusione sociale, la coesione territoriale e la promozione della salute e del benessere della popolazione;

VALUTATO CHE il vigente Regolamento per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi a rilevanza municipale ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 8, necessita di una serie di articolate modifiche;

RITENUTO di dover adottare un nuovo Regolamento che disciplini in maniera aggiornata e coerente l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi a rilevanza municipale ricadenti nel territorio della Municipalità 8;

VISTO il parere della Commissione Consiliare Permanente "Sport e Scuola" competente per materia espresso in data 6/5/2026;

(4)

RICHIAMATI lo Statuto Comunale, il Regolamento delle Municipalità e il Regolamento interno del Consiglio della Municipalità 8;

DATO ATTO CHE, come da verbale della seduta depositato agli atti, l'esito della votazione riguardante il presente provvedimento è stato il seguente:

ANDREOZZI	LUIGI	FAV	LOFFREDO	CARMINE	FAV
BOTTONE	SALVATORE	FAV	MARSEGLIA	ANTONIO	FAV
CORRADO	ALESSANDRO	FAV	MARTELLI	ALESSIA	FAV
DE VITO	AMLETO	FAV	MINCIONE	PATRIZIA	FAV
DI CLEMENTE	VINCENZO	FAV	MUSELLA	SALVATORE	FAV
DI DONATO	LUISA	Ass. giu.	PASSARO	SALVATORE	Ass. giu.
DI GIACOMO	SALVATORE	A	POLVERINO	VINCENZO	A
DI GUIDA	PASQUALE	A	RANNO	ROSARIO	FAV
DISTINTO	ANNA	FAV	RIZZO	PASQUALE	FAV
DI VAIO	STEFANO	FAV	RUGGIERO	FRANCESCO	A
ESPOSITO	GIUSEPPE	FAV	RUSCIANO	GERARDO	FAV
ESPOSITO	SALVATORE	FAV	RUSCIANO	ROSA	FAV
FRANCO	GIAN LUCA	FAV	SALZANO	RAFFAELE	A
FRONCILLO	RITA	CONTR	SCHIANO	TOMMASO	FAV
GRASSO	ANTONIO	A	SCHIATTARELLA	MAURO	A

presenti e votanti 21; favorevoli 20; contrari 1; astenuti 0;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri e fondati e quindi redatti dal Direttore di Municipalità 8 sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo lo stesso qui appresso sottoscrive:

Il Direttore
Dott. Giuseppe Imperatore


In base all'esito dell'intervenuta votazione nei modi di legge, il Consiglio

DELIBERA

Approvare il Nuovo Regolamento per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi a rilevanza municipale ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 8, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale.

Con votazione separata, con voti favorevoli 20, contrari 1 e 0 astensioni, il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 48 del Regolamento delle Municipalità.

Il Direttore della Municipalità 8

Dott. Giuseppe Imperatore



Il Presidente della Municipalità 8

Avv. Nicola Nardella





COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ 8

Chiaiano – Marianella – Piscinola – Scampia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ N° 7 DEL 16/6/2026 AVENTE A OGGETTO: Nuovo Regolamento per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi a rilevanza municipale ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 8.

Il Direttore della Municipalità 8 esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE.

Napoli, 8/6/2026

Il Direttore della Municipalità 8
Dott. Giuseppe Imperatore



COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITÀ 8

Chiaiano – Marianella – Piscinola – Scampia

Deliberazione di Consiglio Municipale n° 7 del 16/6/2026 e n. 1 allegato per un numero complessivo di n° 16 pagine progressivamente numerate.

SI ATTESTA CHE:

- la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Napoli il 17/6/2026 e vi rimarrà per quindici giorni (artt. 47 e 48 del Regolamento delle Municipalità);
- con pec in pari data è stata trasmessa in elenco ai Presidenti dei Gruppi Consiliari (art. 47, comma 5°, del Regolamento delle Municipalità).

Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta trasmissione ai Presidenti dei Gruppi Consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 48 del Regolamento delle Municipalità.

Addì

Il Direttore della Municipalità 8

Il presente provvedimento viene assegnato a:

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

per le procedure attuative.

Addì.....

Il Direttore della Municipalità 8

Attestazione di avvenuta pubblicazione:



COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITÀ 8

Chiaiano – Marianella- Piscinola – Scampia

**NUOVO REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA MUNICIPALE
RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE
DELLA MUNICIPALITÀ 8**

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

La Municipalità riconosce nella pratica delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute, e garantisce la più ampia fruizione degli impianti sportivi di proprietà comunale da parte della collettività.

Sulla base dei principi di cui sopra, il presente Regolamento disciplina l'assegnazione, la gestione e la vigilanza degli impianti sportivi di proprietà comunale assegnati o che saranno assegnati, ed effettivamente consegnati alla Municipalità 8.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

Amministrazione comunale: il Comune di Napoli, proprietario degli impianti sportivi.

Municipalità: la Municipalità 8 (*Piscinola – Marianella – Chiaiano – Scampia*), competente alla gestione degli impianti sportivi assegnati.

Impianto sportivo: lo spazio, opportunamente attrezzato, comprensivo delle pertinenze, destinato alla pratica di una o più attività sportive.

Attività sportiva: la pratica agonistica, non agonistica, addestrativa, formativa, ricreativa o sociale svolta all'interno degli impianti.

Assegnatario: il soggetto autorizzato all'uso dell'impianto sportivo secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Assegnazione in uso: l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto, a carattere annuale o temporaneo, secondo le modalità disciplinate dagli articoli successivi.

Concessione a titolo oneroso: la forma di affidamento dell'impianto, disciplinata dagli articoli successivi, mediante la quale la gestione operativa è attribuita a un soggetto esterno secondo le normative comunali vigenti.

Slot orario: l'unità temporale predefinita di utilizzo dell'impianto stabilita dalla Municipalità ai fini dell'assegnazione degli spazi.

Stagione sportiva: il periodo compreso tra le date definite annualmente dalla Municipalità per lo svolgimento delle attività continuative.

ART. 3 – TIPOLOGIA DELLE ASSEGNAZIONI IN USO

Gli impianti sportivi ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità sono fruibili mediante le seguenti tipologie di utilizzo:

M

g

- **assegnazioni in uso annuali**, coincidenti con la stagione sportiva, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dall'avviso pubblico annuale;
- **assegnazioni in uso temporanee**, riferite agli spazi orari che risultano disponibili o a singole manifestazioni, eventi, allenamenti o gare;
- **affidamenti in concessione a titolo oneroso**, secondo le disposizioni comunali e nel rispetto della normativa vigente in materia di concessione e gestione di beni pubblici, qualora ritenuti idonei a garantire una gestione funzionale e coerente con gli interessi della Municipalità.

ART. 4 – ASSEGNATARI

Possono essere assegnatari degli impianti sportivi ricadenti nel territorio della Municipalità:

- le associazioni sportive dilettantistiche;
- le società sportive regolarmente costituite;
- gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- le Federazioni sportive nazionali;
- le scuole pubbliche e paritarie;
- gli Enti pubblici;
- le cooperative e gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali o di volontariato nell'ambito delle attività motorie e sportive;
- gruppi di cittadini organizzati, per attività amatoriali e ricreative compatibili con l'impianto.

Sono altresì considerati assegnatari, secondo le modalità disciplinate negli articoli successivi, i soggetti affidatari in concessione a titolo oneroso, individuati nel rispetto delle disposizioni comunali e della normativa vigente, tra cui operatori economici, imprese, cooperative, enti del Terzo Settore e altri soggetti dotati di idonea capacità giuridica e tecnica alla gestione degli impianti sportivi.

Ai fini del presente Regolamento, la presenza stabile nel territorio della Municipalità 8 costituisce elemento rilevante per la valorizzazione della funzione sociale, educativa e di prossimità degli impianti sportivi, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli.

ART. 5 – ASSEGNAZIONI ANNUALI

Le assegnazioni in uso annuali degli impianti sportivi sono rilasciate sulla base dell'avviso pubblico predisposto dalla Municipalità, che stabilisce modalità, requisiti, documentazione e termini per la presentazione delle domande e sono riservate esclusivamente ai soggetti che abbiano sede legale e/o sede operativa stabile nel territorio della Municipalità 8 da almeno un anno alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico.

Le domande devono essere redatte sull'apposito modello disponibile presso gli uffici competenti e corredate della documentazione prevista dall'avviso pubblico.

Le istanze sono valutate da una Commissione nominata dal Direttore della Municipalità, che applica i criteri generali previsti dal presente Regolamento e definisce la graduatoria secondo le modalità stabilite nell'avviso pubblico annuale.

Le assegnazioni annuali hanno durata pari alla stagione sportiva definita annualmente nell'avviso pubblico, che stabilisce le date di inizio e conclusione del periodo di utilizzo degli impianti, nonché eventuali sospensioni tecniche o organizzative.

Le domande prive della documentazione richiesta non sono ammissibili, salvo eventuale integrazione consentita dall'avviso pubblico.

Le istanze presentate fuori termine possono essere considerate esclusivamente per l'assegnazione degli spazi eventualmente disponibili dopo la formazione della graduatoria.

ART. 6 – ASSEGNAZIONI TEMPORANEE

Può essere autorizzata la temporanea assegnazione in uso delle strutture sportive, previa presentazione di giustificata domanda e compatibilmente con i calendari predisposti per la fruizione degli impianti da parte dei soggetti di cui al precedente art. 5.

La richiesta può essere presentata:

- da singoli cittadini per ragioni di carattere scolastico, lavorativo, ricreativo o amatoriale;
- da enti pubblici e privati, cooperative di servizi, associazioni di volontariato, associazioni non sportive, Cral aziendali, che necessitano dell'impianto per attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, convegni e attività similari.

La domanda per assegnazione temporanea deve pervenire almeno 10 giorni lavorativi prima della data richiesta e deve contenere:

- l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e delle finalità per le quali viene richiesto l'uso dell'impianto;
- l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
- i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- il numero massimo degli utenti previsti.

Le domande sono esaminate dalla competente Unità Operativa municipale e l'esito deve essere comunicato al richiedente non oltre i tre giorni antecedenti la data richiesta.

In caso di esito favorevole, il richiedente dovrà sottoscrivere formale atto di impegno, su apposito modulo predisposto dalla Municipalità, e versare – nei termini e con le modalità stabiliti – l'importo corrispondente alla tariffa per l'utilizzo dell'impianto.

ART. 7 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE IN USO

L'assegnazione degli impianti sportivi avviene secondo criteri generali di trasparenza, imparzialità, equa distribuzione degli spazi e promozione della più ampia fruizione collettiva, nel rispetto della funzione educativa e sociale dello sport.

Costituiscono criteri generali per la valutazione delle richieste:

- la partecipazione ai campionati federali e alle attività agonistiche riconosciute;
- l'attività giovanile, femminile e formativa svolta dal richiedente;
- i progetti sociali, educativi e inclusivi rivolti alla collettività;
- l'anzianità di attività nel territorio municipale;
- la regolarità amministrativa e contributiva;
- il rispetto delle norme del presente Regolamento e delle prescrizioni impartite dagli uffici;
- il comportamento e la correttezza dei tesserati e dei soggetti riconducibili al richiedente;
- la presenza di istruttori qualificati e l'osservanza delle norme di sicurezza;
- ogni altro elemento utile alla corretta e ordinata fruizione degli impianti.

Gli spazi e gli orari disponibili sono suddivisi in slot orari, stabiliti annualmente dalla Municipalità in base alle esigenze organizzative e tecniche degli impianti. Gli slot sono predeterminati, non modificabili, non accorpabili e non cedibili.

La graduatoria è formata applicando i criteri generali sopra indicati, mentre la ponderazione dei criteri, le modalità di presentazione delle domande, la struttura della graduatoria, i punteggi, i limiti massimi di utilizzo per ogni richiedente e le modalità di scelta degli slot sono definiti annualmente nell'avviso pubblico della Municipalità.

La Municipalità garantisce che l'assegnazione degli impianti eviti forme di accaparramento delle fasce orarie e assicuri la partecipazione del maggior numero possibile di soggetti operanti sul territorio.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni del Regolamento comunale sugli impianti sportivi e della normativa vigente.

ART. 8 – TARIFFE

Gli impianti sportivi vanno considerati tra i servizi a domanda individuale, le cui tariffe sono annualmente stabilite dal Consiglio Comunale.

Le modalità di applicazione delle tariffe, eventualmente integrate da quanto previsto nel presente Regolamento e dall'avviso pubblico annuale, sono definite dagli uffici competenti nel rispetto delle deliberazioni comunali vigenti.

ART. 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle tariffe dovute per l'utilizzo degli impianti sportivi deve essere effettuato secondo le modalità stabilite dagli uffici competenti, nel rispetto delle deliberazioni comunali vigenti in materia di servizi a domanda individuale.

Per le assegnazioni annuali, gli importi dovuti devono essere versati nei termini indicati nell'avviso pubblico e secondo quanto riportato nell'atto di impegno sottoscritto dall'assegnatario. Per le assegnazioni temporanee, il pagamento deve essere effettuato anticipatamente, secondo le modalità comunicate dall'ufficio al momento dell'autorizzazione all'uso.

La ricevuta del pagamento deve essere trasmessa agli uffici della Municipalità, nelle forme richieste, quale condizione necessaria per la validità dell'autorizzazione e per l'accesso all'impianto. In mancanza di pagamento nei termini stabiliti, l'utilizzo non può essere autorizzato e l'assegnazione decade automaticamente.

Per le manifestazioni sportive e non sportive che prevedono forme di bigliettazione o contribuzione del pubblico, è applicata una maggiorazione della tariffa, determinata annualmente nell'avviso pubblico, nel rispetto delle disposizioni comunali sui servizi a domanda individuale. La Municipalità può, con provvedimento motivato, ridurre o esentare dalla maggiorazione gli eventi che presentano particolare rilevanza sociale, morale o educativa.

ART. 10 – CATEGORIE PRIVILEGIATE

Fermo restando quanto previsto dalle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, si individuano le seguenti categorie privilegiate, esentate dal pagamento di qualsivoglia onere per la fruizione degli impianti sportivi:

- gli atleti che svolgono attività agonistica nelle varie discipline sportive, indicati dalle rispettive Federazioni con l'approvazione del CONI o della Federazione di appartenenza;
- le associazioni senza scopo di lucro, aventi sede operativa nell'ambito territoriale della Municipalità, la cui maggioranza degli iscritti sia composta da soggetti diversamente abili;
- le scuole dell'obbligo e/o superiori, qualora siano sprovviste di palestra o impossibilitate a disporre, limitatamente al periodo scolastico e negli orari antimeridiani.

ART. 11 – MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Per lo svolgimento, negli impianti sportivi disciplinati dal presente Regolamento, delle attività agonistiche per le quali sia richiesta la licenza di agibilità, le Società assegnatarie devono munirsi della regolare licenza di esercizio, previo adempimento delle procedure presso gli uffici competenti. Per le attività addestrative da svolgersi sui campi di calcio, il numero degli atleti non può superare 40 unità per ciascuna ora assegnata. Durante le attività, gli atleti devono essere sempre sorvegliati da un allenatore munito di idoneo tesserino federale o diploma Isef, il cui nominativo deve essere comunicato al personale addetto all'impianto.

Gli allenatori/istruttori devono garantire la sorveglianza continua degli atleti, non solo durante l'attività sportiva, ma anche nelle fasi di accesso, negli spogliatoi e fino all'uscita dall'impianto, assicurando la vigilanza necessaria alla tutela degli utenti e al corretto utilizzo degli spazi.

Il numero degli allenatori/istruttori deve essere proporzionato al numero degli atleti presenti ed è fissato nel rapporto minimo di un istruttore ogni 20 atleti, fatti salvi eventuali obblighi federali più restrittivi o indicazioni della Municipalità.

Per il controllo degli accessi, ogni assegnatario deve consegnare al referente dell'impianto un tabulato nominativo aggiornato degli atleti autorizzati a frequentare la struttura.

Le attività devono svolgersi esclusivamente nei giorni e negli orari autorizzati, nel rispetto della destinazione d'uso dell'impianto e delle prescrizioni impartite dalla Municipalità e dal personale incaricato. Ogni variazione deve essere preventivamente autorizzata dagli uffici competenti.

Gli impianti devono essere utilizzati con la massima diligenza, nel pieno rispetto degli spazi, delle attrezzature, dei locali e degli arredi. Gli assegnatari sono responsabili della corretta vigilanza degli atleti, del comportamento dei propri tesserati e dell'osservanza delle norme di sicurezza e di convivenza civile previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

ART. 12 – DIVIETI

Negli impianti sportivi è vietato:

- utilizzare gli spazi, le attrezzature e i locali per attività diverse da quelle autorizzate;
- accedere all'impianto al di fuori degli orari assegnati o senza autorizzazione della Municipalità o del personale incaricato;
- sub-concedere, cedere o scambiare, in qualsiasi forma, l'utilizzo dell'impianto o degli slot assegnati;
- introdurre attrezzature, materiali o oggetti non autorizzati dalla Municipalità o non conformi alle norme di sicurezza;
- arrecare danni, manomettere o alterare attrezzature, arredi, impianti tecnici e spazi comuni;
- introdurre animali, salvo casi espressamente autorizzati dalla normativa vigente;
- tenere comportamenti che possano arrecare disturbo, pregiudizio o pericolo agli altri utenti o al personale dell'impianto;
- accedere agli spogliatoi o ai locali riservati senza autorizzazione o utilizzarli in modo improprio.

Il mancato rispetto dei divieti comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente Regolamento, incluse la sospensione o la revoca dell'assegnazione.

ART. 13 – ACCESSO AGLI IMPIANTI

L'accesso agli impianti sportivi è consentito esclusivamente agli atleti, ai dirigenti, agli istruttori e agli accompagnatori preventivamente autorizzati dall'assegnatario e indicati nel tabulato nominativo consegnato al referente dell'impianto.

Gli utenti possono accedere solo nei giorni e negli orari assegnati e unicamente per lo svolgimento delle attività autorizzate. È vietato l'ingresso agli estranei e a soggetti non compresi nelle liste fornite, salvo specifica e preventiva autorizzazione della Municipalità o del personale incaricato.

Gli atleti devono essere accompagnati e sorvegliati dagli istruttori o dagli accompagnatori non soltanto durante lo svolgimento delle attività sportive, ma anche nelle fasi di accesso, negli spogliatoi e fino al completo deflusso dall'impianto, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni impartite dal personale addetto.

Il personale incaricato dalla Municipalità ha facoltà di verificare le generalità degli utenti, richiedere l'esibizione della documentazione necessaria e impedire l'accesso a chi non risulti autorizzato o non sia in regola con le disposizioni del presente Regolamento.

L'accesso è comunque subordinato alla piena osservanza delle norme di sicurezza, delle disposizioni impartite dagli uffici competenti e del corretto utilizzo degli spazi e delle attrezzature.

ART. 14 – QUOTE DI ISCRIZIONE E RETTE

Le società e le associazioni assegnatarie degli impianti sportivi sono tenute a praticare quote di iscrizione e rette mensili che risultino accessibili e coerenti con la funzione sociale delle attività svolte.

Un prospetto contenente l'indicazione delle quote di iscrizione, delle rette periodiche e di ogni altro onere richiesto agli utenti deve essere consegnato al referente dell'impianto e reso visibile all'utenza mediante esposizione in luogo accessibile all'interno della struttura.

Gli assegnatari devono prevedere, per ciascuna fascia di utenza, un numero di allievi non inferiore alla percentuale stabilita annualmente dalla Municipalità che possa partecipare gratuitamente alle attività sportive per comprovate difficoltà socio-economiche, come accertate dal competente Servizio Sociale.

Le quote richieste agli iscritti devono essere conformi alla normativa vigente e coerenti con le attività autorizzate dalla Municipalità, che può richiedere in ogni momento chiarimenti, aggiornamenti o verifiche in merito ai costi applicati.

ART. 15 – RISARCIMENTO DEI DANNI

Gli assegnatari degli impianti sportivi rispondono dei danni arrecati agli impianti, alle attrezzature, agli arredi, agli accessori e a ogni altro bene di pertinenza, derivanti dall'uso delle strutture da parte dei propri atleti, dirigenti, accompagnatori o del pubblico presente.

Il responsabile dell'impianto procede alla verifica dei danni mediante sopralluogo tecnico, effettuato in contraddittorio con l'assegnatario o con suo delegato, redigendo apposito verbale. A seguito della verifica, l'assegnatario è tenuto a provvedere, a proprie spese, al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine stabilito dagli uffici, secondo le modalità indicate dalla Municipalità.

In caso di mancato ripristino nel termine fissato, la Municipalità provvede direttamente ai lavori necessari, con addebito integrale dei costi all'assegnatario, mediante procedura in danno. L'importo dei lavori dovrà essere corrisposto secondo le modalità stabilite dalla Municipalità e potrà essere trattenuto o compensato rispetto a eventuali somme dovute dall'Amministrazione.

Gli assegnatari rispondono altresì dei danni causati da altre società o associazioni ospiti, da squadre avversarie o dal pubblico intervenuto alle manifestazioni organizzate nell'impianto, restando a loro carico ogni onere relativo al risarcimento nei confronti della Municipalità.

Il mancato risarcimento dei danni o la mancata esecuzione dei ripristini può comportare la sospensione o la revoca dell'assegnazione, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 16 – COPERTURA ASSICURATIVA

Gli atleti che utilizzano gli impianti sportivi lo fanno sotto la piena responsabilità delle associazioni o società assegnatarie, le quali sono obbligate a provvedere, nel rispetto della normativa vigente, alla copertura assicurativa contro gli infortuni dei propri iscritti, tesserati e partecipanti alle attività autorizzate.

L'assegnatario deve presentare, su richiesta degli uffici della Municipalità, apposita dichiarazione attestante l'avvenuta stipula delle polizze assicurative previste per legge o dai regolamenti sportivi di riferimento. La Municipalità può richiedere in qualsiasi momento copia della documentazione comprovante la regolare copertura assicurativa.

La Municipalità è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per danni, incidenti o infortuni che gli atleti o gli utenti dovessero subire all'interno dell'impianto durante lo svolgimento delle attività autorizzate, rimanendo tali responsabilità integralmente a carico dell'associazione o società assegnataria.

Le attività sportive devono svolgersi in conformità alle norme vigenti in materia sanitaria e di sicurezza, restando a carico dell'assegnatario ogni obbligo relativo ai certificati medici e agli

adempimenti previsti dalle Federazioni sportive, dagli Enti di promozione o dalla normativa nazionale.

ART. 17 – INSTALLAZIONE DI PARTICOLARI IMPIANTI E ATTREZZATURE

Per gli incontri, le manifestazioni o le attività che richiedono l’installazione di particolari impianti e attrezzature – quali ring per pugilato, tatami, pedane per la scherma, tappeti, materassini, strutture mobili o altre dotazioni specifiche – l’assegnatario deve provvedere a proprie cure, spese e responsabilità alla loro fornitura, installazione e rimozione.

L’installazione di tali attrezzature deve essere preventivamente autorizzata dalla Municipalità, che può richiedere documentazione tecnica, certificazioni di conformità o ulteriori adempimenti necessari per garantire la sicurezza e la compatibilità con l’impianto.

Il montaggio e lo smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile, in modo da non pregiudicare la disponibilità dell’impianto per le attività che precedono o seguono la manifestazione. Ogni operazione deve svolgersi nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Municipalità e del personale addetto all’impianto.

L’assegnatario è responsabile di eventuali danni arrecati all’impianto, alle superfici di gioco, alle attrezzature o ai locali, derivanti dall’installazione, dall’uso o dalla rimozione delle attrezzature introdotte. In caso di danni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15 del presente Regolamento.

ART. 18 – RESPONSABILITÀ PER LA CUSTODIA

Gli atleti e gli utenti che depositano, anche temporaneamente, indumenti, valori, attrezzature o altri effetti personali all’interno degli impianti sportivi lo fanno a proprio esclusivo rischio.

La Municipalità non assume alcuna responsabilità in caso di furto, smarrimento, danneggiamento o sottrazione degli oggetti lasciati negli spogliatoi, nei locali comuni o in qualsiasi area dell’impianto, non essendo previsto alcun servizio di custodia.

Gli assegnatari sono tenuti a informare i propri atleti e frequentatori dell’assenza di custodia e a promuovere comportamenti idonei a prevenire situazioni di rischio, restando comunque esonerata la Municipalità da ogni responsabilità derivante dall’uso improprio o incustodito degli effetti personali.

ART. 19 – MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La concessione degli impianti sportivi, delle attrezzature e degli accessori si intende effettuata nello stato di fatto, di conservazione e di funzionalità in cui essi si trovano al momento dell’assegnazione.

La Municipalità è tenuta a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi, nel rispetto delle disposizioni comunali e delle disponibilità di bilancio. Gli interventi di manutenzione sono programmati in funzione delle esigenze tecniche e del regolare svolgimento delle attività autorizzate.

La Municipalità assicura la presenza, in ogni impianto, di una cassetta di pronto soccorso conforme alla normativa vigente, ferma restando la responsabilità degli assegnatari di garantire la sorveglianza sanitaria e la presenza delle dotazioni obbligatorie richieste dalle Federazioni o dalla normativa sportiva.

Durante i periodi di sospensione delle attività per lavori, verifiche tecniche o cause di forza maggiore, l’assegnatario non può avanzare richieste di risarcimento o indennizzo, restando salva la possibilità di eventuale recupero delle ore perse, quando compatibile con l’organizzazione degli impianti.

ART. 20 – OBBLIGHI DEGLI UTENTI

Gli utenti degli impianti sportivi devono utilizzare le attrezzature, i locali e i servizi con la massima diligenza, nel rispetto della loro destinazione d'uso e dell'integrità del patrimonio comunale.

È obbligatorio indossare un abbigliamento decoroso e conforme all'attività svolta e utilizzare scarpe idonee a non danneggiare le superfici di gioco o le strutture dell'impianto.

È vietato introdurre animali all'interno degli impianti, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, così come è vietato introdurre automezzi, motocicli o altri veicoli senza specifica autorizzazione della Municipalità o del personale incaricato.

Gli utenti devono attenersi alle disposizioni impartite dal personale addetto all'impianto e mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri frequentatori e degli operatori. Il personale incaricato ha facoltà di allontanare chiunque violi le norme del presente Regolamento o tenga comportamenti che pregiudichino la sicurezza, la funzionalità dell'impianto o il regolare svolgimento delle attività.

ART. 21 – REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE IN USO

La Municipalità può revocare l'assegnazione in uso degli impianti sportivi in caso di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o delle norme impartite dagli uffici competenti, nonché in caso di utilizzo difforme da quanto autorizzato o di danni arrecati volontariamente o per grave negligenza all'impianto.

La revoca può essere disposta anche nei confronti degli assegnatari che risultino morosi nel pagamento delle tariffe d'uso, o che siano trasgressori delle norme regolamentari o delle prescrizioni integrative emanate dall'Amministrazione comunale o municipale.

La Municipalità si riserva inoltre la facoltà di revocare, in tutto o in parte, l'assegnazione per motivi di pubblico interesse, senza che l'assegnatario possa avanzare pretese o richieste di indennizzo o rimborso.

Restano ferme le responsabilità dell'assegnatario per i danni eventualmente arrecati e l'obbligo di corrispondere alla Municipalità gli importi dovuti fino alla data della revoca, salvo quanto diversamente stabilito dagli uffici competenti.

ART. 22 – COMPORTAMENTI NON CORRETTI, DIFFIDE E PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI

Gli assegnatari sono responsabili dei comportamenti dei propri dirigenti, atleti, tecnici, accompagnatori e del pubblico a esse riconducibile. Costituiscono comportamenti non corretti tutte le condotte che violano il presente Regolamento, le prescrizioni impartite dagli uffici o dal personale incaricato, le norme di sicurezza o le disposizioni federali.

L'Amministrazione può emettere diffida formale nei confronti dell'assegnatario in caso di:

- comportamento scorretto o offensivo;
- violazione delle norme di utilizzo dell'impianto;
- mancata sorveglianza degli atleti negli spogliatoi, sul campo o nelle aree comuni;
- accessi non autorizzati o utilizzo difforme dagli orari assegnati;
- assenza ingiustificata durante gli slot assegnati;
- molestie o tensioni verso il personale addetto o verso altri assegnatari;
- ogni altra inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

Al raggiungimento di tre diffide nella medesima stagione sportiva, l'assegnazione in uso dell'impianto è revocata automaticamente per il resto della stagione, fatto salvo l'obbligo di corrispondere le somme dovute fino alla data della revoca.

In presenza di cinque diffide complessive nell'arco delle ultime tre stagioni sportive, l'assegnatario perde il diritto all'assegnazione per l'intera stagione successiva.

Handwritten mark

Handwritten mark

Ai fini della formazione della graduatoria per l'anno sportivo successivo, ogni revoca disposta ai sensi del presente articolo comporta un malus fino a 15 punti secondo quanto stabilito dall'avviso annuale.

Restano ferme le ulteriori responsabilità dell'assegnatario e la facoltà della Municipalità di adottare provvedimenti più severi nei casi di particolare gravità.

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

L'assegnatario può recedere dall'assegnazione in uso dell'impianto, dandone comunicazione scritta alla Municipalità con un preavviso minimo di trenta giorni. Il recesso non comporta per la Municipalità alcun obbligo di restituzione delle somme già corrisposte o di indennizzo, salvo diversa disposizione degli uffici competenti nei casi espressamente previsti.

Il rapporto si risolve automaticamente qualora l'impianto divenga indisponibile per cause di forza maggiore, per lavori di manutenzione straordinaria o per ragioni di sicurezza che impediscano lo svolgimento delle attività. In tali casi, l'assegnatario non può avanzare pretese risarcitorie, rimborsi o richieste di indennizzo di alcun genere.

Resta fermo l'obbligo dell'assegnatario di corrispondere le somme dovute fino alla data di efficacia del recesso o della risoluzione e di adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente Regolamento fino alla cessazione effettiva dell'utilizzo dell'impianto.

ART. 24 – SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE

In caso di revoca dell'assegnazione, di recesso ammesso per gravi motivi o di risoluzione del rapporto ai sensi del presente Regolamento, la Municipalità può procedere all'assegnazione degli spazi resisi disponibili a un altro soggetto avente diritto.

Il subentro avviene individuando, tra i soggetti che hanno presentato domanda nell'ambito dell'avviso pubblico, quello meglio collocato nella graduatoria e compatibile con gli orari e gli slot disponibili, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente Regolamento e delle modalità indicate nell'avviso annuale.

Il subentro non comporta alcuna modifica della durata della stagione sportiva né delle condizioni economiche previste dall'atto di assegnazione, salvo diversa disposizione degli uffici competenti in relazione al periodo residuo di utilizzo.

La Municipalità può scegliere di non procedere al subentro quando ciò sia incompatibile con esigenze tecniche, organizzative o di sicurezza dell'impianto.

ART. 25 – PARTICOLARI USI DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sportivi possono essere utilizzati, oltre che per finalità sportive, anche per manifestazioni non sportive quali eventi ricreativi, culturali, sociali, saggi, convegni o iniziative di interesse pubblico, purché compatibili con le caratteristiche della struttura e con la programmazione ordinaria delle attività sportive.

Le richieste di utilizzo per tali finalità devono essere presentate alla Municipalità con un programma dettagliato dell'evento, contenente la descrizione dell'attività, la data e l'orario richiesti, il numero previsto dei partecipanti e ogni elemento utile alla valutazione. La presentazione della domanda non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione.

L'autorizzazione è subordinata alla verifica della compatibilità dell'evento con il calendario delle attività sportive e con le esigenze tecniche dell'impianto, nonché all'eventuale acquisizione dei pareri tecnici richiesti dalla normativa vigente, tra cui, ove necessario, il parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Le manifestazioni non sportive autorizzate sono equiparate alle gare sportive, e pertanto si applica la tariffa prevista per le gare, secondo le disposizioni comunali in materia di servizi a domanda individuale.

La Municipalità può, con proprio provvedimento motivato, esentare totalmente o parzialmente dal pagamento delle tariffe gli eventi che presentano rilevanza sociale, morale, educativa o di particolare interesse pubblico, valutata sulla base della documentazione presentata e delle finalità dichiarate.

Per le manifestazioni autorizzate la Municipalità può richiedere il versamento di una cauzione a garanzia della corretta esecuzione dell'evento e del risarcimento degli eventuali danni. Il mancato versamento della cauzione comporta la decadenza dell'autorizzazione.

L'assegnatario temporaneo rimane responsabile della sicurezza, dell'ordine e della regolarità dell'evento e deve attenersi alle prescrizioni della Municipalità e del personale addetto all'impianto. Ogni variazione rispetto al programma autorizzato è vietata, salvo preventiva autorizzazione degli uffici.

ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE E RINVII

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte della Municipalità e si applica a partire dalla prima stagione sportiva utile indicata nell'avviso pubblico annuale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi e le normative vigenti in materia di attività sportive, sicurezza, agibilità degli impianti e servizi a domanda individuale. Resta ferma la facoltà della Municipalità di emanare ulteriori disposizioni interpretative o integrative, laddove necessarie all'applicazione del presente Regolamento, nel rispetto della normativa comunale e statale.

